

Condizioni generali

Edizione 01.07.2019

Animalia
Assicurazione per gli animali da compagnia

Sommario

Informazioni per lo stipulante	4
Introduzione	4
Informazioni per lo stipulante	4
Protezione dei dati	6
A Definizioni	7
A1 Stipulante	7
A2 Detentore	7
A3 Malattia.....	7
A4 Infortunio	7
A5 Periodo di carenza	7
A6 Franchigia	7
A7 Aliquota	7
A8 Veterinario.....	7
A9 Tariffario di riferimento per le prestazioni	7
B Coperture	8
B1 Copertura di base.....	8
B2 Estensioni di copertura.....	8
B3 Indennizzo.....	8
B4 Partecipazione dello stipulante alle prestazioni	9
B5 Esclusioni	9
C Disposizioni generali	11
C1 Obblighi generali	11
C2 Estensione territoriale.....	11
C3 Inizio e fine del contratto	11
C4 Premio, scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora	11
C5 Modifica del premio	12
C6 Comunicazioni.....	12
C7 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie..	12
C8 Foro e diritto applicabile	12
D In caso di sinistro	14
D1 Obblighi in caso di sinistro.....	14

Informazioni per lo stipulante

Introduzione

Le indicazioni che seguono informano lo stipulante in modo chiaro e conciso sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi principali del contratto d'assicurazione, ai sensi dall'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Informazioni per lo stipulante

1. Identità dell'assicuratore

L'assicuratore è la VAUDOISE GENERALE, Compagnia di Assicurazioni SA (di seguito "Vaudoise"). La Vaudoise è una società anonima di diritto svizzero con sede sociale in avenue de Cour 41, 1007 Losanna.

2. Diritti e obblighi delle parti

I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. Dopo l'accettazione della proposta, viene consegnata allo stipulante una polizza assicurativa, il cui contenuto corrisponde alla proposta.

3. Copertura assicurativa e ammontare del premio

La proposta, la polizza e le condizioni contrattuali precisano i rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa. La proposta e la polizza contengono anche tutti i dati relativi sia al premio sia a possibili tasse. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo.

4. Diritto al rimborso del premio

Se il contratto d'assicurazione è disdetto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento della disdetta del contratto.

Tuttavia, il premio è dovuto nella sua totalità nei seguenti casi:

- lo stipulante recede dal contratto d'assicurazione in seguito a un danno che si verifica nel corso dell'anno (365 giorni) successivo alla sua conclusione;
- il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio per il quale la Vaudoise è stata chiamata a versare prestazioni.

5. Obblighi dello stipulante

L'elenco seguente indica gli obblighi più frequenti dello stipulante:

- **Modifica del rischio:** se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce modifiche che comportano un aggravamento del rischio, lo stipulante deve avvisare immediatamente la Vaudoise per iscritto;
- **Accertamento dei fatti:** lo stipulante deve collaborare:
 - agli accertamenti riguardanti il contratto d'assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc.;
 - all'accertamento della prova del danno.

Salvo in caso di necessità, egli non deve prendere alcuna misura concernente il danno senza l'accordo della Vaudoise.

Lo stipulante è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione della Vaudoise, ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Vaudoise le relative informazioni, la documentazione corrispondente ecc. La Vaudoise ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito;

- **Sopravvenienza del sinistro:** l'evento assicurato deve essere notificato immediatamente alla Vaudoise, ma al più tardi entro 7 giorni.

Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

6. Inizio della copertura assicurativa

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta, rispettivamente nella polizza. Resta riservato il periodo di carenza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una copertura assicurativa sulla base di quanto stabilito per iscritto nell'attestato provvisorio di copertura o ai sensi delle disposizioni legali.

7. Disdetta del contratto da parte dello stipulante

Lo stipulante può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta nei seguenti casi:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto. La disdetta del contratto è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise entro il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi. Se il contratto non viene sciolto, si rinnova in modo tacito di anno in anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta, rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento da parte della Vaudoise. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise;
- in caso di modifica dei premi da parte della Vaudoise, nella misura in cui non si tratti di una decisione di un'autorità. In questo caso, la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se la Vaudoise viola l'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 3 LCA. Tale diritto di disdetta decade 4 settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza di tale violazione e delle informazioni, al più tardi tuttavia 1 anno dopo la contravvenzione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre a uno scioglimento del contratto da parte dello stipulante. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

8. Disdetta del contratto da parte della Vaudoise

La Vaudoise può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta nei seguenti casi:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene allo stipulante al più tardi l'ultimo giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi. Se il contratto non viene sciolto, si rinnova in modo tacito di anno in anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta, rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi con il versamento della prestazione. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta allo stipulante;
- nelle 4 settimane successive alla conoscenza della reticenza, se lo stipulante ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall'oggetto della reticenza. Il diritto della Vaudoise a detto rimborso cade in prescrizione dopo 1 anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo 10 anni dalla nascita di tale diritto.

9. Cambiamento del detentore

La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- se lo stipulante è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all'incasso per via esecutiva;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre allo scioglimento del contratto da parte della Vaudoise. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Se l'animale cambia detentore, i diritti e gli obblighi che scaturiscono dal contratto passano al nuovo detentore.

Il nuovo detentore può rifiutare per iscritto il trasferimento del contratto entro i 30 giorni che seguono il cambiamento di detentore. In questo caso, il contratto si estingue nel momento in cui la Vaudoise riceve la disdetta. Il premio corrispondente al periodo d'assicurazione non trascorso è rimborsato allo stipulante precedente.

La Vaudoise può disdire il contratto entro 14 giorni dopo essere venuta a conoscenza dell'identità del nuovo detentore. Il contratto si estingue al più presto 30 giorni dopo la sua disdetta.

Se il cambiamento di detentore provoca un aggravamento del rischio, sono applicabili le disposizioni della LCA.

1. Principio

La Vaudoise elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dalla gestione del contratto e utilizza tali informazioni per determinare il premio, valutare il rischio, trattare i casi assicurativi, effettuare valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi su supporto cartaceo o elettronico.

Nella misura necessaria, la Vaudoise può trasmettere tali dati a terzi coinvolti in un caso di assicurazione con gestione successiva in Svizzera e all'estero, in particolare a riassicuratori e coassicuratori. I dati possono essere forniti ai partner esterni e circolare tra le società del Gruppo Vaudoise. All'occorrenza, la Vaudoise può trasmettere dati sui sinistri ad altri assicuratori e coassicuratori, segnatamente per l'analisi del rischio, e ciò a prescindere dalla stipulazione contrattuale.

2. Informazioni

La Vaudoise è inoltre autorizzata a richiedere qualsiasi informazione considerata utile presso le autorità o terzi, in particolare per quanto attiene all'evoluzione dei sinistri. Tale autorizzazione vale a prescindere dalla stipulazione contrattuale. Lo stipulante ha il diritto di richiedere alla Vaudoise le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano, e può comunicarci per iscritto di non voler essere contattato per scopi promozionali. Egli gode altresì del diritto di rettificare i dati qualora non fossero corretti.

A Definizioni

A1 Stipulante		Parte contrattuale che sottoscrive il contratto d'assicurazione, si assume il pagamento dei premi e riceve le prestazioni della Vaudoise.
A2 Detentore		Persona responsabile dell'animale assicurato.
A3 Malattia	1. Principio	È considerato malattia qualsiasi danno alla salute fisica non dovuto a un infortunio e che richiede un esame o una cura medica da parte di un veterinario.
	2. Malattia cronica	È considerata cronica qualsiasi malattia per la quale la durata del trattamento si estende o si è estesa oltre i 3 mesi.
	3. Malattia ereditaria e congenita	<p>È considerata malattia ereditaria qualsiasi malattia risultante da anomalie genetiche, precedente il concepimento e trasmessa almeno da un ascendente. Può manifestarsi alla nascita dell'animale o in un secondo tempo.</p> <p>È considerata malattia congenita qualsiasi malattia che colpisce l'animale dalla nascita. Può essere ereditaria o acquisita. Una malattia congenita ereditaria è trasmessa almeno da un ascendente, una malattia congenita acquisita si sviluppa nel corso della vita intrauterina dell'animale.</p>
A4 Infortunio		È considerato infortunio qualsiasi danno improvviso al corpo dell'animale dovuto a un fattore esterno straordinario che ne compromette la salute fisica e che richiede un esame o una cura medica da parte di un veterinario.
A5 Periodo di carenza		Periodo che decorre dall'entrata in vigore del contratto, durante il quale le prestazioni non sono concesse.
A6 Franchigia		Importo fisso iniziale annuo a carico dello stipulante in caso di sinistro.
A7 Aliquota		Percentuale di partecipazione alle prestazioni a carico dello stipulante. L'aliquota viene applicata dal momento in cui è stata raggiunta la franchigia.
A8 Veterinario		Veterinario titolare di un diploma svizzero o equivalente e, per estensione, terapeuta nel settore veterinario titolare di un diploma svizzero o equivalente.
A9 Tariffario di riferimento per le prestazioni		Tariffario per il rimborso delle prestazioni definito dalla Vaudoise. La Vaudoise si riserva espressamente il diritto di apportare modifiche al tariffario.

B Coperture

B1 Copertura di base	1. Principio	La polizza d'assicurazione menziona l'estensione della copertura, le franchigie e le somme d'assicurazione scelte per le quali è accordata una protezione assicurativa.
B2 Estensioni di copertura	2. Estensione della copertura	Tutte le prestazioni coperte descritte di seguito devono essere fornite da un veterinario e sono rimborsate in base al tariffario di riferimento delle prestazioni: <ul style="list-style-type: none">• le misure diagnostiche e terapeutiche;• i trattamenti di una malattia cronica. Sono inoltre assicurati: <ul style="list-style-type: none">• i farmaci e i mezzi ausiliari prescritti o forniti da un veterinario e necessari alla guarigione;• le spese dell'eutanasia giustificata dal punto di vista medico per porre fine alle sofferenze dell'animale o per evitare un accanimento terapeutico.
B3 Indennizzo	1. Vaccini	In funzione delle indicazioni menzionate nella polizza, la Vaudoise prende a carico anche le prestazioni particolari seguenti. Le spese di vaccinazione.
	2. Medicine alternative	I trattamenti di fisioterapia, omeopatici, di agopuntura, di osteopatia, di biorisonanza, di idroterapia, di terapia comportamentale, di psicoterapia, di fitoterapia, chiropratici e di medicina cinese. <i>Non viene presa a carico nessun'altra terapia alternativa.</i>
	3. Spese di alloggio	<ul style="list-style-type: none">• Spese di alloggio e pensione presso lo studio veterinario dell'animale assicurato;• Spese di alloggio del detentore in caso di ospedalizzazione dell'animale assicurato.
	4. Spese di ricovero	La partecipazione alle spese di ricovero dell'animale assicurato se il detentore non è disponibile a causa di: <ul style="list-style-type: none">• un evento imprevisto che lo obbliga a stare lontano dal domicilio per oltre 24 ore;• un ricovero in ospedale.
	5. Spese di trasporto	In caso di emergenza, le spese di trasporto in ambulanza.
	6. Altre spese	<ul style="list-style-type: none">• Spese per un annuncio (stampa, Internet, radio ecc.) in caso di smarrimento o furto dell'animale assicurato;• Spese di telefonia all'estero per ottenere assistenza in caso di urgenza medica dell'animale assicurato;• Spese di castrazione o sterilizzazione;• Spese di ablazione del tartaro;• Complementi alimentari a uso non profilattico e prescritti dal veterinario nella misura in cui non esista alternativa farmacologica;• Spese di cremazione.
B3 Indennizzo		La Vaudoise si assume le spese dopo deduzione della franchigia sottoscritta e dell'aliquota.

B4 Partecipazione dello stipulante alle prestazioni

- 1. Franchigia** La franchigia sottoscritta si applica una volta per anno civile. L'importo è determinato nella polizza d'assicurazione.
- 2. Aliquota** Raggiunta la franchigia, lo stipulante partecipa alle prestazioni successive secondo quanto indicato nella polizza.

B5 Esclusioni

- Non è accordata alcuna copertura per:*
- 1. Malattia o infortunio prima dell'inizio del contratto** *Le malattie e le conseguenze d'infortuni avvenute prima dell'entrata in vigore del contratto.*
 - 2. Periodo di carenza** *I casi di malattia e di malattia cronica avvenuti durante il periodo di carenza di 30 giorni dall'entrata in vigore del contratto.*
I casi di malattia ereditaria e/o congenita durante il periodo di carenza di 90 giorni dall'entrata in vigore del contratto.
In caso d'infortunio o per il rimborso delle spese di vaccinazione, di castrazione o di sterilizzazione, non è applicabile alcun periodo di carenza.
 - 3. Chirurgia plastica e ricostruttiva** *Gli interventi di chirurgia plastica e ricostruttiva a fini estetici e le loro conseguenze.*
 - 4. Microchip** *Le spese per l'inserimento di un microchip.*
 - 5. Prestazioni dentarie** *Le prestazioni dentarie, escluse quelle consecutive a un infortunio o quelle di ablazione del tartaro conformemente all'art. B2, cifra 6 CGA. Le capsule dentali da inserire in seguito a un infortunio sono coperte solamente se tale misura è vitale per l'animale.*
 - 6. Atti volontari** *I danni apportati volontariamente alla salute dell'animale dal suo detentore o dalle persone delle quali quest'ultimo è responsabile.*
 - 7. Terzo responsabile** *I danni apportati alla salute dell'animale da terzi o da un altro animale, che rientrano nell'ambito della responsabilità civile. Se il terzo responsabile non dispone di un'assicurazione responsabilità civile o se è impossibile identificarlo, la Vaudoise prende a carico le spese.*
 - 8. Misure dietetiche** *I trattamenti che rientrano nell'ambito delle misure dietetiche, gli alimenti specifici a questo effetto e qualsiasi complemento alimentare a uso profilattico.*
 - 9. Documenti richiesti** *I rapporti veterinari e l'emissione di certificati chiesti dallo stipulante o dal detentore.*
 - 10. Gestazione, parto** *I trattamenti e le cure relativi alla gestazione e al parto, e le loro conseguenze.*
 - 11. Invalidità, malattie congenite e/o ereditarie** *L'invalidità, le malattie congenite e/o ereditarie legate alla razza e le relative misure diagnostiche, salvo disposizione contraria nella polizza d'assicurazione.*

12. Eventi di guerra

Tutte le conseguenze di eventi di guerra, di rivoluzioni, di sommosse o di eventi atomici, di pandemie o di epidemie, a eccezione delle conseguenze dovute all'utilizzo dell'animale per la ricerca e il salvataggio di feriti intrapresi nelle circostanze summenzionate.

C Disposizioni generali

C1 Obblighi generali	1. Detentore	Nei confronti dell'animale assicurato, il detentore rispetterà in ogni occasione le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali.
	2. Stipulante	Lo stipulante è tenuto a segnalare immediatamente qualsiasi cambiamento dei dati menzionati nel contratto.
C2 Estensione territoriale	1. Cure in Svizzera e nei paesi limitrofi	L'assicurazione è valida in Svizzera e nei paesi limitrofi. A complemento dell'art. A8 CGA, la Vaudoise indennizza secondo il tariffario di riferimento le prestazioni di cura dispensate in uno dei paesi limitrofi della Svizzera da un veterinario o un terapeuta in possesso di un titolo riconosciuto ufficialmente dall'autorità competente.
	2. Copertura mondiale in caso di emergenza	In caso di emergenza all'estero, la Vaudoise indennizza le prestazioni di cure dispensate da un veterinario in possesso di un titolo riconosciuto ufficialmente dall'autorità competente secondo il tariffario di riferimento fino al termine della cura, ma al massimo per 3 mesi a decorrere dalla data del primo trattamento.
	3. Domicilio	Se lo stipulante, rispettivamente il detentore, trasferisce il suo domicilio fuori dalla Svizzera e dal Liechtenstein, l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno assicurativo o immediatamente su domanda dello stipulante.
C3 Inizio e fine del contratto	1. Entrata in vigore	L'assicurazione entra in vigore alla data indicata sulla polizza.
	2. Durata del contratto	Il contratto è stipulato per la durata convenuta. Salvo convenzione contraria, esso si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene disdetto per iscritto 3 mesi prima di ogni scadenza. La disdetta è valida se perviene alla Vaudoise o allo stipulante al più tardi il giorno che precede l'inizio del periodo di 3 mesi.
	3. Fine del contratto in caso di decesso dell'animale	In caso di decesso dell'animale, il contratto cessa alla data del decesso.
	4. Disdetta in caso di sinistro	Dopo ogni sinistro per il quale è dovuta un'indennità, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento. In caso di rescissione del contratto, gli obblighi della Vaudoise cessano 14 giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise. La Vaudoise può rescindere il contratto dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi con il versamento dell'indennizzo. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta allo stipulante.
C4 Premio, scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora	1. Scadenza	Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno assicurativo e pagabile in anticipo, al più tardi alla data convenuta nella polizza.
	2. Rimborso	Se il contratto d'assicurazione è disdetto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento della disdetta del contratto.

C5 Modifica del premio	3. Eccezione	Tuttavia, il premio è dovuto nella sua totalità nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • lo stipulante recede dal contratto d'assicurazione in seguito a un danno avvenuto nell'anno (365 giorni) successivo alla stipulazione contrattuale; • il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio per il quale la Vaudoise è stata chiamata a versare prestazioni.
	4. Diffida di pagamento	In caso di mancato pagamento, lo stipulante è diffidato, per iscritto e a sue spese, a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida, la quale ricorderà le conseguenze del ritardo.
	5. Sospensione della copertura	Se il termine trascorre infruttuosamente, gli obblighi della Vaudoise sono sospesi dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento completo dei premi e delle spese.
	6. Spese	Sono fatturate le spese amministrative di diffida e di domanda d'esecuzione.
	1. Modifica della tariffa	In caso di modifica della tariffa, la Vaudoise può domandare l'adattamento del contratto a partire dal successivo anno d'assicurazione. In tal caso, deve comunicare allo stipulante il nuovo premio almeno 25 giorni prima della fine dell'anno d'assicurazione. Lo stipulante dispone del diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno d'assicurazione in corso. In tal caso il contratto si estingue, nella sua totalità, alla fine dell'anno d'assicurazione. Per essere valida, la lettera di disdetta deve giungere alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione. Se un'autorità, sulla base di una copertura regolata da una disposizione legale, decreta un cambiamento di premio, di franchigia, dei limiti dell'indennità, del limite della copertura o delle tasse e dei contributi, la Vaudoise può procedere al relativo adeguamento del contratto. In questo caso, non è previsto alcun diritto di disdetta. L'adattamento del contratto è considerato accettato nel caso in cui lo stipulante non inoltri la disdetta del contratto.
	2. Progressione del premio in funzione dell'età dell'animale	L'adattamento del premio in funzione del passaggio a una fascia d'età superiore avviene il 1° gennaio dell'anno nel quale l'animale raggiunge l'età di 3, 5, 7, 9, 11 e 13 anni. Lo stipulante non può rescindere il contratto a seguito di un tale aumento del premio.
C6 Comunicazioni		Tutte le comunicazioni alla Vaudoise devono essere indirizzate alla sede sociale di Losanna o a una delle agenzie in Svizzera.
C7 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie		La copertura non è accordata nella misura e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie legali applicabili si oppongono all'erogazione della prestazione contrattuale.
C8 Foro e diritto applicabile	1. Foro	Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, la Vaudoise può essere citata in giudizio: <ul style="list-style-type: none"> • al domicilio svizzero dello stipulante o del detentore; • alla sede della Vaudoise a Losanna.

2. Diritto applicabile

Il contratto d'assicurazione è retto esclusivamente dal diritto svizzero. La proposta, le condizioni d'assicurazione e la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA) costituiscono la base del presente contratto.

Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein, sono valide le disposizioni della legge del Liechtenstein e, in particolare, la Legge sul contratto d'assicurazione del Liechtenstein, le cui disposizioni imperative prevalgono sulle disposizioni contrattuali contrarie.

D In caso di sinistro

D1 Obblighi in caso di sinistro	1. Notifica del sinistro	<p>Lo stipulante, rispettivamente il detentore deve informare la Vaudoise immediatamente.</p> <p>Se il sinistro non è stato dichiarato entro 7 giorni, la Vaudoise può ridurre le prestazioni, a meno che il risultato non possa essere imputato allo stipulante, rispettivamente al detentore.</p>
	2. Comunicazione	<p>Lo stipulante è tenuto a comunicare alla Vaudoise tutti gli elementi necessari alla gestione del sinistro e a trasmetterle i documenti richiesti in merito; in caso contrario, la Vaudoise ha il diritto di rifiutare il versamento delle prestazioni.</p>
	3. Condizioni per la concessione delle prestazioni	<p>La Vaudoise fornisce le prestazioni su presentazione delle fatture originali dettagliate. In caso di invio elettronico e su richiesta della Vaudoise, lo stipulante deve essere in grado di presentare gli originali.</p> <p>La fattura deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none">• la data del trattamento;• l'indirizzo del detentore dell'animale;• il nome e la codificazione dell'animale;• la diagnosi;• le prestazioni mediche fornite e i farmaci;• l'importo corrispondente a ogni prestazione;• il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del veterinario che ha trattato l'animale. <p>Se necessario, la Vaudoise può esigere una traduzione in una delle lingue nazionali, o in inglese, dei documenti redatti in un'altra lingua, a spese dello stipulante.</p>
	4. Prestazioni rifiutate	<p>Se le informazioni di cui all'art. D1, cifra 3 CGA non vengono comunicate entro un termine ragionevole fissato dalla Vaudoise, quest'ultima ha il diritto di rifiutare il rimborso delle prestazioni.</p>
	5. Perizia	<p>La Vaudoise può esigere che l'animale sia esaminato, a sue spese, da uno dei suoi veterinari di fiducia o da un altro veterinario di sua scelta.</p>

Animalia
Casella postale 105
CH-1001 Losanna

www.animalia.ch